



# COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

## ORDINANZA DEL SINDACO

**ORDINANZA N. 90**

**Del 28/12/2022**

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA, TURNI DI APERTURA DOMENICALE E FESTIVA E TURNI DI APERTURA IN CASO DI SCIOPERO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI - ANNO 2023.**

IL SINDACO

VERONESI GIAMPIERO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



**Il Sindaco**

Via Grimandi, 1  
40011 Anzola dell'Emilia (Bo)  
tel. 051 6502111  
fax. 051 731598  
cod. amm. AOO: ANZOLAEM  
www.comune.anzoladellemilia.bo.it  
PEC: comune.anzoladellemilia@  
cert.provincia.bo.it

---

**IL SINDACO**

Vista la deliberazione del Consiglio della Regione Emilia Romagna n. 1421 del 27/09/2010 avente per oggetto "Criteri Regionali per la determinazione degli orari di apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti, ai sensi del punto 9.1 della DCR 355/2002";

Visto il Decreto Legge n. 98/2011, convertito dalla Legge 111/2011, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", ove all'art. 28 contiene norme in materia di distribuzione carburanti ;

Vista la nota trasmessa dalla Prefettura di Bologna in data 07.02.2007 prot.n. 5430 con la quale è richiesta l'adozione di un atto di competenza che, in caso di sciopero, possa garantire comunque l'apertura di almeno il 50% degli impianti aperti nei giorni festivi nel territorio comunale di riferimento;

Visto l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

**ORDINA**

in materia di orari di apertura, turni di apertura domenicale e festiva e turni di apertura in caso di sciopero, ferie degli impianti di distribuzione carburanti esistenti e funzionanti in questo Comune, quanto segue:

1. L'orario di apertura, **con presenza del gestore**, degli impianti stradali di distribuzione carburanti è di **52 ore**, dal lunedì alla domenica.
2. Nel rispetto dell'orario previsto al punto 1, i gestori determinano il proprio orario di apertura ottemperando ai seguenti criteri:
  - a) le fasce di apertura devono essere garantite **dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15 alle ore 18,00 dal lunedì al sabato non festivi**, fatta salva l'eventuale mezza giornata di chiusura di cui alla lettera d);
  - b) apertura non prima delle ore 5,00



- c) chiusura non dopo le ore 22,00, fatta salva la possibilità di richiedere il servizio notturno
  - d) possibilità di chiusura antimeridiana o pomeridiana in un giorno dal lunedì al sabato, sempreché sia garantita l'apertura, anche in modalità self-service pre-pagamento, del 50% degli impianti funzionanti nel territorio comunale ;
  - e) possibilità di chiusura domenicale e festiva, per tutto o parte dell'orario giornaliero, sempreché sia garantita l'apertura, anche in modalità self-service pre-pagamento, del 25% degli impianti funzionanti nel territorio comunale, secondo la turnazione di cui al punto 5 della presente ordinanza .
3. I gestori comunicano gli orari e le giornate di apertura al Comune dove ha sede l'impianto gestito. Fatte salve comprovate esigenze riconosciute dal Comune, gli orari e le giornate di apertura non possono essere modificati entro 3 mesi dall'ultima comunicazione.
4. E' necessario installare apposita cartellonistica che renda consapevoli i consumatori dell'effettiva possibilità di chiedere l'assistenza nelle ore di apertura obbligatoria dell'impianto .
5. Gli impianti attualmente esistenti e funzionanti nel territorio Comunale sono attribuiti ai turni di apertura domenicale e festiva come segue:
- AUTOSERVIZI VENTURI MARIO S.R.L.  
Ubicazione: Via Emilia n. 82/C **TURNO B)**
  - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.  
Gestore : Stazione di Servizio F.lli Rovinetti S.n.c. /Servizi & Gestioni Italia S.r.l.  
Ubicazione: Via Emilia n. 245 **TURNO D)**
6. I turni di apertura domenicale e festiva, **per l'anno 2023** degli impianti di distribuzione di carburanti ubicati nel territorio comunale sono i seguenti :

<b>2023</b>	<b>TURNO A</b>	<b>TURNO B</b>	<b>TURNO C</b>	<b>TURNO D</b>
GENNAIO	6-29	<b>8</b>	15	<b>1-22</b>
FEBBRAIO	26	<b>5</b>	12	<b>19</b>
MARZO	26	<b>5</b>	12	<b>19</b>
APRILE	16	<b>2-23</b>	9-25	<b>10-30</b>
MAGGIO	1-28	<b>7</b>	14	<b>21</b>
GIUGNO	18	<b>2-25</b>	4	<b>11</b>
LUGLIO	16	<b>23</b>	2-30	<b>9</b>
AGOSTO	13	<b>15</b>	20	<b>6-27</b>
SETTEMBRE	3	<b>10</b>	17	<b>24</b>
OTTOBRE	1-29	<b>8</b>	15	<b>22</b>
NOVEMBRE	19	<b>1-26</b>	5	<b>12</b>
DICEMBRE	10-26	<b>17-31</b>	3-24	<b>8-25</b>



7. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale, in ottemperanza alla turnazione stabilita dal Comune, di cui al punto 5, possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì; se questo è festivo l'attività può essere sospesa nel primo giorno feriale successivo. Qualora il gestore decida di non sospendere l'attività dopo l'apertura domenicale per turnazione, le ore domenicali di apertura non si computano nell'orario settimanale.
8. In caso di sciopero, anche se protratto per diverse giornate, è previsto l'obbligo di apertura, con assistenza del gestore, di almeno la metà degli impianti di distribuzione di carburanti aperti per turno nella domenica o festività immediatamente successiva alla giornata di sciopero, secondo il calendario delle turnazioni previste al punto 5 della presente ordinanza.
9. In caso di sciopero gli impianti con obbligo di apertura, secondo la turnazione di cui al punto 5, si coordinano tra loro per garantire sempre l'apertura di almeno il 50% degli esercizi aperti nei giorni festivi, dandone tempestiva comunicazione scritta allo Sportello Unico per le Attività Produttive di questo Comune. Non è previsto alcun recupero per l'apertura dell'impianto in caso di sciopero.
10. Il Comune, su domanda dei gestori degli impianti e d'intesa con i titolari delle autorizzazioni, autorizza la sospensione dell'attività per ferie per un periodo non superiore alle due settimane per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo, sempreché sia garantita l'apertura del 50% degli impianti funzionanti nel territorio comunale .
11. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti. Gli impianti multiprodotto con prevalenza di erogatori di metano o GPL o entrambi sono esonerati dal rispetto dei turni e degli orari di chiusura indicati nel presente atto.
12. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento possono svolgere servizio anche durante l'apertura dell'impianto, fermo restando l'obbligo di presenza del gestore o dei suoi dipendenti.
13. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si fa rinvio a tutte le disposizioni contenute nella **deliberazione del Consiglio della Regione Emilia Romagna n. 1421 del 27/09/2010 e s.m.i.**
14. Nel caso di mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applicherà la sanzione amministrativa di cui all'art. 16 della Legge 16.01.2003, n. 3, in relazione all'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La presente ordinanza sarà notificata a tutti gli impianti presenti sul territorio Comunale di Anzola dell'Emilia e agli Organi di vigilanza e controllo, per notizia e seguito di competenza.

IL SINDACO  
*Avv. Giampiero Veronesi*